

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Gentile Ospite, il Comune di Gatteo ha istituito l'imposta di soggiorno con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 19 febbraio 2013 e successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 29/11/2023. I proventi saranno destinati a finanziare interventi in materia di turismo con l'obiettivo di rendere più gradevoli i vostri futuri soggiorni.

CHI DEVE PAGARE

L'imposta è dovuta da chi pernotta nelle strutture ricettive nel Comune di Gatteo per un **massimo di 7 pernottamenti consecutivi, dal 1 aprile al 30 settembre 2024 (compresi)**.

COME SI PAGA

Versando l'imposta al gestore della struttura ricettiva, che deve rilasciare una ricevuta da conservare per **cinque** anni.

QUANTO SI PAGA

La misura dell'imposta è stata determinata con deliberazione di Giunta comunale n. 115/2023 negli importi di seguito indicati (per persona al giorno):

☞ **1^ fascia:** alberghi 3 stelle e superiori: **€ 2,50**

☞ **2^ fascia:** alberghi 2 stelle e inferiori, affittacamere (compresi Bed and Breakfast), case e appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale: **€ 1,50**

☞ **3^ fascia:** campeggi: **€ 0,60**

CHI NON DEVE PAGARE

Sono previste le seguenti esenzioni:

- a) i minori entro il diciottesimo anno di età
 - b) i lavoratori dipendenti che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro
 - c) gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o formazione professionale attestate dalle rispettive Università, scuole od enti di formazione
 - d) i proprietari e componenti del nucleo familiare di appartamenti ammobiliati per uso turistico
 - e) gli alloggiati dal Comune di Gatteo in situazione di emergenza sociale
 - f) I residenti nel Comune di Gatteo
 - g) i portatori di handicap grave la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore
 - h) soggetti con invalidità non inferiore all'80% ed eventuali accompagnatori per i soggetti a cui viene corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dell'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto
- Nei casi appena descritti g e h, i gestori devono farsi rilasciare copia di idonea certificazione attestante il grado di invalidità/disabilità.

SANZIONI

L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta è sanzionabile con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, è prevista a carico del gestore la sanzione amministrativa pecuniaria minima di € 500,00.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.comune.gatteo.fc.it.

Comune di Gatteo

Settore Economico Finanziario

Ufficio Tributi

Piazza A. Vesi, 6 - 47043 Gatteo

☎ tel. 0541.935515

☎ fax 0543.447860

✉ mail: tributi@comune.gatteo.fc.it